

1. Tra i costi ammissibili della voce G - Costi per servizi - rendicontabili nella misura massima del 15%, è possibile inserire i costi di locazione di un pulmino - di proprietà di uno dei soggetti che partecipano come partner o nell'ATS - che serve a garantire gli spostamenti dei ragazzi nelle diverse attività che si svolgono anche su territori diversi?
1. Ciascun ETS, esclusivamente capofila o membro dell'ATS, in relazione alla propria disponibilità di budget potrà rendicontare le spese effettivamente sostenute per gli spostamenti dei ragazzi quali, a titolo esemplificativo: acquisto del carburante, manutenzione del mezzo, quota parte dell'ammortamento del mezzo di trasporto, costo del personale addetto al trasporto, imputandola alla Macro-voce dei costi diretti "Costi per servizi".

Il partner esterno che, ai sensi dell'avviso, invece *supporta il progetto garantendo il proprio contributo in termini di risorse volontarie o strumentali, di relazioni territoriali, di spazi, di risorse finanziarie e/o di networking ma che non gestisce direttamente quote di contributo pubblico*, potrà stipulare un contratto di locazione di un pulmino con il soggetto beneficiario soltanto se l'attività di "garantire gli spostamenti dei ragazzi" non rientra tra quelle indicate nella manifestazione di interesse presentata in sede di candidatura della proposta progettuale e oggetto valutazione tra i criteri di premialità. Il costo per la locazione del pulmino, in tale ipotesi, rientra nella Macro-voce dei costi diretti "Canoni di locazione".
2. L'Avviso stabilisce che il soggetto proponente (o il capofila in caso di ATS) deve documentare un'esperienza di *"almeno tre anni nell'attuazione di interventi finanziati con fondi pubblici locali, regionali, nazionali o comunitari"*.

Al fine di una corretta compilazione del modulo Allegato 3 (CV del Soggetto Proponente) e per garantire la massima coerenza nella quantificazione dei mesi necessari al raggiungimento della soglia di inammissibilità, si chiede cortesemente di confermare quanto segue:

 - Se sia corretto calcolare i mesi di esperienza partendo dalla data di sottoscrizione della Convenzione/Disciplinare/Contratto con l'Ente erogatore fino alla data di conclusione delle attività progettuali (o della relativa rendicontazione?), garantendo così la copertura dell'intero periodo di gestione dell'intervento.
 - Nel caso in cui un progetto, con durata originaria stabilita (es. 12 mesi), abbia beneficiato di una proroga formale concessa dall'Ente finanziatore, se sia corretto conteggiare anche i mesi di proroga.
 - Se, nel caso di più progetti svolti contemporaneamente in un medesimo arco temporale, l'esperienza di ogni progetto contribuisca autonomamente al computo del triennio.
2. Per la corretta compilazione del modulo Allegato 3 (CV del Soggetto Proponente), ai fini del calcolo dell'esperienza minima richiesta di tre anni nell'attuazione di *interventi finanziati con fondi pubblici locali, regionali, nazionali o comunitari* per il soggetto proponente o capofila, si specifica quanto segue:
 - È corretto calcolare il periodo di esperienza maturato dal soggetto proponente dalla data di sottoscrizione della convenzione/contratto/disciplinare fino alla sua scadenza o proroga, concessa con atto formale.
 - Nel caso di più interventi svolti contemporaneamente, nel medesimo arco temporale, ai fini del calcolo temporale, l'esperienza di ciascun intervento non si cumula.
- 3.1 Un soggetto Capofila di un progetto può essere anche partner (sia con budget o a budget zero) su un altro progetto?
- 3.2 Quando si fa riferimento nel testo al fatto che "Le proposte dovranno essere realizzate in immobili e spazi a vocazione pubblica opportunamente attrezzati e messi a disposizione dai soggetti beneficiari, ovvero dai partner esterni, (scuole, E.E.L.L. etc.). Il soggetto proponente (ETS in forma singola o associata ATS) dovrà indicare, al momento della presentazione della proposta progettuale, la sede di svolgimento degli interventi ed il relativo titolo di disponibilità", si intende anche l'utilizzo di un bene confiscato a disposizione del soggetto capofila o di un partner di progetto?
- 3.1 L'avviso al punto 4.1 stabilisce che *"Ciascun soggetto eleggibile potrà partecipare ad una sola proposta in forma singola o in ATS, come capofila o componente, pena l'esclusione di tutte le domande candidate"*.

Successivamente stabilisce che *“Il coinvolgimento di partner esterni, ossia enti pubblici o privati, che supportano il progetto esternamente, senza far parte dell’ATS, ...(omissis) ..., sarà considerato elemento di premialità. Per i partner esterni non ricorre alcun limite di partecipazione alle proposte progettuali e l’adesione come partner esterno dovrà essere opportunamente dimostrata attraverso una manifestazione di interesse a firma del rappresentante legale del soggetto Partner”*. Per tutto quanto riportato, il partner esterno, che non gestisce in nessun caso quote di budget di progetto, potrà partecipare a più proposte progettuali ma non potrà essere contestualmente partner esterno di un progetto e soggetto eleggibile singolarmente ovvero capofila o componente di ATS.

- 3.2 Nell’ambito degli immobili e spazi a vocazione pubblica opportunamente attrezzati sono ricompresi i beni immobili confiscati ed eventuali beni mobili confiscati (ad esempio una barca), opportunamente attrezzati per ospitare le attività laboratoriali, dei quali in sede di proposta progettuale, dovrà essere indicato il titolo di disponibilità.

4. Si richiedono chiarimenti in merito a:

"le proposte dovranno essere realizzate in immobili e spazi a vocazione pubblica" come da Sez. 2.2 - Caratteristiche degli interventi"

- a. con "immobili e spazi a vocazione pubblica" si intendono tutti quegli immobili appartenenti all'ente pubblico affidati in concessione a enti privati?
 - b. in alternativa, gli spazi ammissibili possono essere di proprietà di enti privati ma con destinazione d'uso "museo" e quindi con servizi aperti e destinati al pubblico?
 - c. può il titolo di disponibilità appartenere ad un partner esterno alla compagine proponente, che mette l'immobile a disposizione del progetto? Esempio scuole, chiese, centri culturali, ecc.
4. a. Le attività progettuali potranno esser svolte in immobili appartenenti ad enti pubblici e affidati a soggetti privati o a soggetti privati, ovvero in spazi aperti al pubblico, in aree interne o esterne (piazze, parchi, giardini pubblici, biblioteche, musei, centri culturali etc.)
- b. Cfr punto a.
- c. Il soggetto proponente (ETS in forma singola o associata ATS) dovrà indicare, al momento della presentazione della proposta progettuale, la sede di svolgimento degli interventi ed il relativo titolo di disponibilità. L'immobile o lo spazio opportunamente attrezzato, potrà appartenere ad un partner esterno che lo mette a disposizione del soggetto proponente, attraverso un atto formale, per ospitare gratuitamente le attività progettuali.
5. Con riferimento alla Sezione 6.2.2 – Verifica di merito dell’Avviso, relativa ai criteri di valutazione applicati dal Nucleo di Valutazione, e in particolare ai criteri e sub-criteri che prevedono l’attribuzione di 5 punti in presenza di Enti del Terzo Settore il cui organo direttivo sia composto per almeno i 2/3 da giovani under 25, si chiede cortesemente il seguente chiarimento interpretativo.
- Il punteggio in oggetto è attribuibile esclusivamente nel caso in cui l’Ente del Terzo Settore in possesso dei requisiti indicati assuma il ruolo di soggetto proponente o capofila dell’ATS, oppure può essere riconosciuto anche qualora tale Ente partecipi all’ATS come partner non capofila?
- In particolare, si richiede di sapere se, ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto in sede di valutazione di merito, sia sufficiente la presenza all’interno dell’ATS di un Ente del Terzo Settore conforme ai requisiti richiesti, indipendentemente dal ruolo ricoperto nella compagine.
5. Solo nel caso di Enti del Terzo Settore proponenti o capofila di ATS, il cui organo direttivo è composto per almeno 2/3 da giovani under 25, in sede di valutazione di merito saranno attribuiti alla proposta progettuale i 5 punti indicati nella griglia di valutazione alla sezione 6.2.2 dell’avviso.
6. In merito alla macro-azione L ovvero “azioni di comunicazione sociale, di partecipazione, co-progettazione e coinvolgimento delle comunità più ampie sugli esiti laboratoriali e/o percorsi da attivare”, significa che possono essere conteggiate nel computo delle 600 ore, anche le ore dedicate alla

coprogettazione condivisa con i partner, che avviene prima dell'avvio del progetto, in fase di candidatura? oppure si intendono le ore di preparazione alle attività, da conteggiare solo dopo la firma del AuO? in merito alle ore da svolgere per ogni laboratorio, si fa riferimento anche alle ore di preparazione; significa che se agli studenti vengono erogate 30 ore dirette, possono essere conteggiate per esempio 10 ore al personale di segreteria per l'organizzazione, la pianificazione e la stipula dei contratti? con un totale ore di 40 quindi

6. Le ore dedicate alla coprogettazione condivisa con i partner in fase di candidatura, ossia prima dell'avvio formale del progetto, non possono essere incluse nel computo delle 600 ore minime previste per le attività fruibili dai destinatari.

Le 600 ore devono riferirsi esclusivamente ad attività effettivamente svolte e fruibili dai destinatari nell'arco temporale della proposta progettuale, a partire dalla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo (AuO).

Le ore di preparazione, coordinamento, segreteria, pianificazione e stipula dei contratti, coordinamento etc., pur essendo attività necessarie e riconosciute, non rientrano nel computo delle 600 ore destinate alle attività dirette con i destinatari. Tali ore devono essere contabilizzate separatamente, all'interno del budget e del monte ore previsti per le macro-voci di costi diretti nella proposta progettuale.

Ad esempio, se agli studenti vengono erogate 30 ore di attività diretta, le eventuali 10 ore di lavoro del personale di segreteria per l'organizzazione e la gestione non si sommano alle 30 ore per raggiungere il totale di 40 ore fruibili, ma vanno considerate come attività di supporto e contabilizzate a parte.

In sintesi, il monte ore minimo di 600 ore riguarda esclusivamente le attività direttamente fruibili dai destinatari, mentre le attività di coprogettazione e preparazione, pur essendo fondamentali, devono essere contabilizzate separatamente e non contribuiscono al raggiungimento di tale minimo.

7. In particolare, l'Avviso prevede:

- un numero minimo di 40 beneficiari, opportunamente targettizzati;
- una durata minima complessiva delle azioni pari a 600 ore.

Si chiede cortesemente se:

1. ciascun beneficiario debba necessariamente partecipare all'intero monte ore di 600 ore complessive;

oppure se

2. il monte ore complessivo di 600 ore possa essere articolato in azioni e attività di durata inferiore, frequentate da gruppi di beneficiari anche differenti, fermo restando il rispetto del numero minimo di destinatari complessivi e la coerenza con gli obiettivi progettuali.

Il chiarimento richiesto è finalizzato a strutturare in modo efficace e coerente le attività progettuali, assicurando al contempo un impatto significativo e una corretta gestione dei percorsi rivolti ai giovani destinatari.

7. L'Avviso consente di articolare il monte ore complessivo di 600 ore in più azioni e attività di durata inferiore, rivolte a gruppi di beneficiari anche differenti, a condizione che:

- il totale delle ore realizzate sia almeno pari a 600;
- il numero complessivo di beneficiari coinvolti sia almeno 40;
- le attività siano coerenti con gli obiettivi progettuali e rientrino nelle macro-tipologie di intervento ammissibili.

In particolare, il proponente può sviluppare una proposta progettuale che includa più macro-tipologie di intervento, composte da almeno 4 azioni (ad esempio ambienti di apprendimento informale, workshop, seminari, visite guidate, eventi, produzioni artistiche o audiovisive, progetti web, ecc.), rivolte a target differenti.

Ad esempio, una proposta progettuale potrà prevedere:

- ✓ Macro-tipologia di intervento c): laboratorio di musica della durata complessiva di 300 ore, articolato in almeno 2 azioni, con la partecipazione di 20 beneficiari;
- ✓ Macro-tipologia di intervento f): laboratorio di agricoltura sociale della durata complessiva di 300 ore, articolato in almeno 2 azioni, con la partecipazione di altri 20 beneficiari.

In questo modo si raggiungono sia il numero minimo di 40 beneficiari sia il monte ore minimo di 600 ore previsto dall'Avviso.

8. In merito al requisito di esperienza triennale richiesto dal bando (par. 4.1), si formulano i seguenti quesiti:
- Sono valutabili i progetti finanziati da Enti Locali tramite Delibera di Giunta e relativo contributo?
 - Sono valutabili, ai fini del conteggio, le attività progettuali svolte dall'ETS a seguito di affidamento diretto da parte di un ente pubblico?
 - Il periodo di esperienza va conteggiato dalla data della delibera di concessione (o dell'atto di affidamento) alla conclusione effettiva delle attività?
 - Sono validi i finanziamenti per singoli eventi o progetti di pochi giorni? In che modo vengono computati nel calcolo dei 36 mesi (es. somma dei singoli giorni di attività)?

8. Sono valutabili ai fini del requisito di esperienza i progetti finanziati da Enti Locali mediante Delibera di Giunta e relativo contributo. Anche le attività progettuali realizzate dall'Ente del Terzo Settore (ETS) in seguito ad affidamento diretto da parte di enti pubblici sono considerate valide ai fini del conteggio dell'esperienza.

Il periodo di esperienza deve essere calcolato a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione, del contratto o del disciplinare, fino alla data di scadenza o di eventuale proroga formale dell'accordo. Non si considera la data della delibera o dell'atto di affidamento, ma quella dell'effettiva formalizzazione dell'impegno contrattuale.

Sono validi anche i finanziamenti relativi a singoli eventi o progetti di durata limitata (ad esempio, di pochi giorni). Nel calcolo complessivo dei 36 mesi di esperienza richiesta, tali attività saranno computate sommando i singoli giorni di attività effettivamente svolti.

Per le attività progettuali ancora in corso alla data di presentazione della domanda, il periodo di esperienza sarà calcolato fino a tale data, considerando quindi solo il tempo effettivamente maturato fino al momento della presentazione dell'istanza.

9. La sezione 2.2 dell'avviso al comma 3 dispone: "Il totale delle ore sviluppate nell'arco della proposta non dovrà essere inferiore a 600". Il monte ore minimo di 600 unità (o più, se previste) è da considerarsi complessivo per tutti i destinatari oppure ogni destinatario dovrà svolgere 600 ore (o più se previste).

9. Cfr quesito n. 7

10. In riferimento alla previsione secondo cui:

Ogni proposta dovrà comporsi di almeno 4 azioni, anche replicabili in più edizioni, ciascuna della durata minima di 10 ore e coinvolgere complessivamente un minimo di 40 destinatari"

Si chiede di chiarire se il numero minimo di 40 (o più) destinatari debba intendersi riferito ad ogni azione, e quindi il medesimo destinatario possa essere computato più volte qualora partecipi a più azioni, oppure se è da intendersi complessivamente al progetto.

10. Il medesimo destinatario non potrà essere inserito nel calcolo dei destinatari più volte qualora partecipi a diverse azioni e/o macro-tipologie di attività previste dal progetto.

11. Abbiamo partecipato alla coprogettazione relativa ad un bene confiscato che ha ricevuto da poco un finanziamento relativo al riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità SUB AZIONE 8.2.2 Puglia Fesr-Fse+ 2021-2027 - D.D: n. 7862/2025.

Secondo la convenzione sottoscritta noi entriamo in possesso dell'immobile a conclusione dei lavori di ristrutturazione e di arredamento. Qualora il Comune sottoscrivesse un documento con la data ultima di consegna del bene utile per lo svolgimento delle attività, saremmo autorizzati ad inserirlo come luogo di svolgimento del progetto? Nel caso questa formula sia possibile, entro quale data dovremmo rientrare nelle disponibilità del bene?

11. Ai fini della presentazione dell'istanza, il soggetto proponente è tenuto a indicare la sede di svolgimento dell'intervento e a dimostrare il relativo titolo di disponibilità.

Se al momento della presentazione dell'istanza il soggetto proponente non dispone ancora del titolo di disponibilità (ad esempio, non ha ancora preso possesso dell'immobile), non potrà indicare tale bene come sede di svolgimento del progetto.

Nel caso in cui il Comune sottoscrivesse un documento formale che attesti la data ultima di consegna dell'immobile, tale documento potrà essere considerato come riferimento per la futura disponibilità del bene; tuttavia, ciò non sostituisce la necessità di possedere il titolo di disponibilità alla data di presentazione dell'istanza.

In sintesi, il soggetto proponente deve essere in possesso del titolo di disponibilità dell'immobile alla data di presentazione dell'istanza per poterlo indicare come sede di svolgimento del progetto.

12. In merito all'Avviso in oggetto, nell'art. 4.1 si chiariscono le questioni degli Aiuti di Stato.

Quesito: qualora il progetto preveda anche attività commerciale (attività con il pagamento di un biglietto) il contributo continua a non essere un aiuto di Stato? Se diventasse un Aiuto di Stato quali tipologia di aiuto sarebbe?

12. Il contributo previsto dall'avviso è erogato sotto forma di sovvenzione a sostegno di progetti finalizzati alla promozione della cultura della legalità, rivolti principalmente a fasce giovanili maggiormente esposte a subculture criminali. Tali interventi, per le loro finalità sociali e culturali ben definite, non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato.

Nel caso in cui il progetto includesse attività commerciali, come ad esempio la vendita di biglietti per l'accesso a eventi o servizi, si configurerebbe una produzione di beni o servizi destinati al mercato. Questa circostanza sarebbe incompatibile con le finalità dell'avviso, che non prevede attività generatrici di entrate.

13. In riferimento all'attività che deve essere svolta da parte di un membro dell'ATS è necessario già in fase di progettazione indicare tutte le eventuali risorse di cui lo stesso si avvarrà per lo svolgimento dell'attività? Ed inoltre potranno essere solo persone fisiche? Infine, se l'attività non può essere svolta da persone fisiche ma occorre un apporto specialistico è necessario ricomprendere l'ente nell'ATS?

13. L'Allegato 2 – Proposta progettuale, al paragrafo 3 “Risorse umane da utilizzare”, richiede che siano indicate in modo dettagliato tutte le risorse umane, intese come persone fisiche, che verranno impiegate nelle attività progettuali. Tale indicazione deve riguardare sia il soggetto proponente/capofila sia ciascun membro dell'ATS. È inoltre necessario allegare il curriculum vitae di ciascuna persona fisica coinvolta.

Non è previsto che si possano indicare direttamente enti o società come risorse umane; queste ultime possono intervenire solo in forma di supporto esterno, secondo le condizioni descritte di seguito.

Il soggetto proponente o ciascun componente dell'ATS non può delegare a terzi le attività affidate che costituiscono attività organizzate, coordinate e strettamente connesse agli obiettivi e alle finalità del progetto. In particolare:

Se l'attività da svolgere richiede un apporto specialistico che non può essere fornito da persone fisiche interne all'ATS, e tale attività rappresenta un elemento sostanziale e fondante del progetto, sarà necessario includere l'ente erogatore del servizio specialistico come membro dell'ATS.

Sono invece ammessi affidamenti a terzi per prestazioni di carattere meramente esecutivo, accessorio o strumentale rispetto alle finalità progettuali, purché:

- Si tratti di apporti integrativi e/o specialistici non disponibili direttamente tra i beneficiari;
- La prestazione abbia carattere occasionale o sia motivata da comprovata urgenza;
- Le procedure di affidamento rispettino le normative nazionali e comunitarie vigenti.

14. Poiché,

- il requisito dell'esperienza triennale sul territorio trova difficile attuazione per Enti del Terzo Settore a prevalente composizione giovanile, in quanto la presenza di un organo direttivo composto per almeno 2/3 da giovani under 25 è più frequentemente riscontrabile in enti di recente costituzione;
- la richiesta di fideiussione ai fini dell'anticipazione del contributo risulta difficile per un'associazione giovanile in quanto riscontrerebbe oggettive difficoltà nel sostenere i costi connessi e le relative garanzie;

Si chiede se il requisito dell'Ente del Terzo Settore il cui organo direttivo sia composto per almeno 2/3 da giovani under 25, possa essere soddisfatto da partner esterno e/o componente ATS ed essere considerato elemento premiante ai fini della valutazione.

Inoltre, si chiede di specificare quale debba essere la data di riferimento del verbale di nomina dell'organo direttivo ai fini del riconoscimento del requisito premiante: ovvero se sia sufficiente che tale composizione risulti formalizzata alla data di presentazione della candidatura oppure se debba essere antecedente alla data di pubblicazione dell'Avviso.

14. Il requisito relativo alla composizione dell'organo direttivo dell'Ente del Terzo Settore (ETS), secondo cui almeno 2/3 dei membri devono essere giovani under 25, che attribuisce un punteggio premiante (n. 5 punti) in sede di valutazione di merito, deve essere posseduto esclusivamente dall'ETS proponente, ovvero dal capofila dell'ATS.

Pertanto, tale requisito non può essere soddisfatto da partner esterni o da altri componenti dell'ATS e non può essere considerato elemento premiante se posseduto solo da questi ultimi. La composizione dell'organo direttivo con le caratteristiche richieste deve risultare formalizzata e documentata alla data di presentazione della candidatura.

15. In merito al bando in oggetto si chiede:

- a. Un ente non del terzo settore può essere indicato nel progetto come fornitore di servizi?
- b. L'adesione al progetto, come partner esterno, di un Comune che possiede beni confiscati alla mafia, e l'indicazione degli stessi nella lettera di adesione al progetto, può valere anche ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale per la messa a disposizione di suddetti beni?

15. Non è previsto che si possano indicare enti non del terzo settore fornitore di servizi all'interno della proposta progettuale. Il soggetto proponente o ciascun componente dell'ATS non può infatti delegare a terzi le attività progettuali organizzate, coordinate e strettamente connesse agli obiettivi e alle finalità del progetto.

Sarà possibile effettuare affidamenti a terzi per prestazioni di carattere meramente esecutivo, accessorio o strumentale rispetto alle finalità progettuali, purché:

- Si tratti di apporti integrativi e/o specialistici non disponibili direttamente tra i beneficiari;
- La prestazione abbia carattere occasionale o sia motivata da comprovata urgenza;
- Le procedure di affidamento rispettino le normative nazionali e comunitarie vigenti.

Il soggetto proponente/ATS per poter ottenere l'attribuzione del punteggio premiante deve possedere il titolo di disponibilità del bene confiscato alle mafie da utilizzare nello svolgimento delle attività progettuali;

16. In qualità di ente profit, siamo stati contattati da un ente del terzo settore, prossimo a candidare una proposta sull'avviso *Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale 2.0*, per aderire in qualità di partner esterno, mettendo a disposizione le proprie relazioni territoriali, consentendo di attivare reti qualificate, favorire il radicamento delle iniziative e rafforzarne l'efficacia attraverso sinergie istituzionali e professionali già consolidate.

Successivamente, si è palesata la necessità di poter utilizzare le nostre aule per le attività laboratoriali previste dal progetto.

L'avviso cita testualmente:

"Partner esterni: sono gli enti che supportano il progetto esternamente, garantendo il proprio contributo in termini di risorse volontarie o strumentali, di relazioni territoriali, di spazi, di risorse finanziarie e/o di networking ma che non gestiscono direttamente quote di contributo pubblico e non rientrano in eventuali ATS. La presenza di partner esterni nel progetto, dimostrabile attraverso la manifestazione di interesse con il proponente/capofila concorre alla definizione della qualità del progetto. Eventuali spese sostenute da tali partner, non rientrano nelle quote di contributo pubblico del progetto e non sono rendicontabili."

Al fine di non compromettere l'ammissibilità della proposta e/o l'ammissibilità di una spesa, l'ente partner esterno può dare in locazione le aule? E come si configura la spesa sostenuta dal ETS, all'interno del progetto?

La locazione non rientra nelle attività del partenariato.

Andrebbe formalizzato un contratto a parte, come si legge in una FAQ pubblicata, essendo la locazione una voce di costo da sostenere che non rientra nella manifestazione di interesse fornita?

16. L'ETS proponente o l'ATS potrà stipulare un contratto di locazione delle aule per la realizzazione delle attività progettuali con un partner esterno a condizione che il contributo fornito dal partner esterno attraverso la manifestazione d'interesse presentata in sede di candidatura della proposta progettuale e oggetto valutazione tra i criteri di premialità riguardi differenti aspetti e contributi forniti dal partner in termini di risorse volontarie o strumentali, di relazioni territoriali, di spazi, di risorse finanziarie e/o di networking e non la messa a disposizione di spazi/aule utili allo svolgimento delle attività progettuali.

17. Nel "Paragrafo 3 - RISORSE UMANE DA UTILIZZARE", pagina 33 dell'Avviso Pubblico in oggetto, riporta quanto segue:

"Per l'utilizzo di personale che riveste cariche sociali gli ETS sono comunque tenuti a richiedere all'amministrazione regionale la preventiva autorizzazione corredata dai documenti previsti dal paragrafo A.9 della Circolare n. 2/2009 MLPS. Pertanto, in caso di approvazione del progetto, pur se inserito nell'elenco sottostante, l'impiego di detto personale è comunque subordinato all'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione regionale. In assenza di preventiva autorizzazione non sarà riconosciuta la relativa spesa".

Tale requisito si riferisce esclusivamente al personale facente parte dell'ente proponente/capofila ATS, oppure riguarda anche il personale che ricopre cariche sociali presso enti Partner esterni e enti che costituiscono l'ATS?

17. L'autorizzazione regionale allo svolgimento di attività progettuali per il personale che riveste cariche sociali nell'ambito degli ETS è richiesta sia per il soggetto proponente/capofila che per ciascun componente in caso di ATS. Tale requisito non rileva per l'apporto fornito in termini di risorse umane dai partner esterni che, in quanto tali, non gestiscono risorse del progetto.

18. Il chiarimento richiesto verte sul requisito richiesto: *"Il soggetto proponente deve documentare il possesso di esperienza di almeno tre anni nell'attuazione di interventi finanziati con fondi pubblici locali, regionali, nazionali o comunitari"*.

A tal proposito un'associazione regolarmente iscritta al RUNTS, avendo più di 10 anni di esperienza nell'attuazione di interventi ed eventi finanziati da più enti (Comune, Regione, Camera di Commercio, Ministero della Cultura ecc.) è considerata ammessa ai fini del soddisfacimento del requisito? Più precisamente, onde evitare errori di interpretazione da parte nostra, chiediamo gentilmente di chiarirci se l'esperienza maturata nell'organizzazione e realizzazione di eventi culturali finanziati con fondi pubblici è considerata valida ai fini del soddisfacimento del requisito. Es. un progetto che vede il suo culmine in due giorni di evento per il quale si è ottenuto finanziamento ma che richiede un lavoro di mesi, come deve essere considerato? Inoltre, si chiede gentilmente di chiarire con quali modalità debba essere documentato il possesso dell'esperienza triennale richiesta (ad esempio, mediante elenco dei progetti realizzati, atti di concessione del finanziamento, determine, rendicontazioni o dichiarazioni sostitutive).

18. Cfr risposta alle faq n. 2 e n. 8.

19. In riferimento alle voci di spesa ammissibili, vorremmo chiedervi se i costi di riparazione di un'imbarcazione confiscata alla criminalità siano ammissibili (al momento quantificate in circa 25mila euro) e in quale voce di spesa possono rientrare, in modo da poter capire meglio il massimale percentuale applicabile rispetto all'importo complessivo.
19. I costi di riparazione del bene confiscato alla mafia non rientrati tra le spese ammissibili definite nelle Macro-voci di costi diretti di cui alla sezione 8.1 dell'avviso - Spese ammissibili. Il beneficiario potrà utilizzare la quota dei costi indiretti nel limite del quadro economico approvato per far fronte alle spese di riparazione del bene confiscato se funzionali alle attività progettuali.
20. Buongiorno, in riferimento all'Avviso "Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale 2.0", si pongono le seguenti domande:
- a. Intendiamo presentare un progetto che valorizzi un bene confiscato alle mafie, la premialità ai fini dell'attribuzione del punteggio è valida anche se il capofila non è titolare del bene ma lo è invece un partner esterno?
 - b. Un partner esterno, titolare di un bene confiscato alle mafie, può gestire budget?
 - c. Tutti i partner di progetto, oltre che il capofila, devono essere ETS iscritti al RUNTS al momento della candidatura? Il dubbio nasce da due passaggi riportati nell'avviso:
In un passaggio si legge "*Il soggetto proponente o il capofila e ciascun componente dell'ATS devono essere in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione al RUNTS alla data di presentazione dell'istanza*".
In un altro passaggio si legge, invece "*Tutti gli ETS in forma singola o in ATS alla data di pubblicazione del presente avviso devono risultare regolarmente iscritti al RUNTS*"
20. a. Il bene confiscato alla mafia sarà oggetto di valutazione premiante se il soggetto proponente possiede il titolo di disponibilità del bene immobile/mobile registrato con scadenza almeno pari ai termini delle attività di progetto.
- c. il partner esterno non gestisce in nessun caso budget di progetto;
- d. Tutti gli ETS devono risultare iscritti al RUNTS al momento della candidatura. La sezione Sicurezza del cittadino Politiche per le migrazioni e Antimafia sociale sta provvedendo con Determina Dirigenziale a rettificare l'avviso specificando che il requisito dell'iscrizione al RUNTS dovrà essere posseduto dagli ETS alla data di presentazione dell'istanza